



COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA

Provincia di Como

P.le Maestri Campionesi – 22061 CAMPIONE D'ITALIA
e-mail protocollo@comunecampione.ch
TEL. +41 91 641 91 41 - +39 031 27 24 63 – FAX +41 91 649 71 48

COPIA

Deliberazione G.C. n. 91

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO)
2023-2025: SOTTOSEZIONE "RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA".
PROVVEDIMENTI**

L'anno **duemilaventitre** addì **tredecim** del mese di **ottobre** alle ore **10:30**, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale sono stati convocati a seduta i componenti la GIUNTA COMUNALE.

All'appello per l'esame del presente oggetto, risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
Canesi Roberto	Sindaco	Presente
Padula Gaetana	Vice Sindaco	Presente
Bortoluzzi Paolo Giovanni	Assessore	Presente

Totale Presenti 3, Assenti 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale **Dott.ssa Lucia Amato**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Signor/a **Dott. Canesi Roberto** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto segnato all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

Il Sindaco riferisce che A.N.A.C. con nota prot. 0072897 fascicolo UVMACT 5466/2022 – R.A. del 13.09.2023 ha richiesto l'integrazione del PIAO 2023/2025 nella sottosezione "rischi corruttivi e trasparenza" al fine di prevedere in detto strumento le misure di prevenzione della corruzione afferenti i rapporti del Comune con la Società partecipata Casinò di Campione S.p.A. – S.B. e premette che:

- La Società Casinò di Campione S.p.A. S.B. non risulta esser in House e non eroga servizi pubblici;
- La Società Casinò di Campione S.p.A. S.B. ha riaperto con propria gestione la casa da gioco in data 26.01.2022 a seguito di fallimento dichiarato dal Tribunale Ordinario di Como con Sentenza n. 90/2018;
- La stessa risulta essere in regime di concordato omologato dal tribunale di Como in data 21.11.2022.
- La società ha regolarmente nominato e resi operativi i seguenti Organismi, a garanzia della regolare operatività e attività della stessa:
 - ✓ Organismo di vigilanza, che vigila sull'applicazione e osservanza delle norme di cui alla Legge 231/2001;
 - ✓ Organo di revisione, nominato ex lege, previa designazione del Ministero dell'Interno;
 - ✓ Collegio sindacale, i cui membri sono nominati, previa designazione, da parte del Comune di Campione d'Italia, dal MEF e dal Ministero dell'Interno;
- La società ha altresì nominato i Responsabili dell'antiriciclaggio, DPO e RPCT.

Visto e richiamato l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

Viste e richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 11.05.2023 "Approvazione della Nota di Aggiornamento al D.U.P.S. 2023/2025"
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 11.05.2023 "Approvazione Bilancio di Previsione 2023/2025";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 30.05.2023 "Approvazione PIAO 2023/2025";

Preso atto che l'art. 6, cc. 1-4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, dispone:

"1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni

educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;

b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;

c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;

d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;

e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;

f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità

g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.”;

Visti:

- l'art. 6, c. 5, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall'art. 1, c. 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, il quale stabilisce che: “Entro il 31 marzo 2022, con uno o più

decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo”;

- l’art. 6, c. 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall’art. 1, c. 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, il quale stabilisce che: “Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti”;
- l’art. 6, c. 7, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, il quale stabilisce che: “In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”;
- l’art. 6, c. 8, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, il quale stabilisce che: “All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane”;

Visto inoltre che il 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 9, c. 2, D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

Rilevato che il D.P.R. 30 giugno 2022, n. 81 recante “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022, stabilisce:

- all’art. 1, c. 3, che “Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021.”;
- all’art. 1, c. 4, la soppressione del terzo periodo dell’art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava “Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.”, decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di performance dell’Amministrazione;

- all’art. 2, c. 1, che per gli Enti Locali, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Preso atto che il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l’adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti, stabilisce all’art. 2, comma 1, in combinato disposto con l’art. 6 del Decreto medesimo, il quale reca le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell’Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale.

Preso atto inoltre che il suddetto decreto dispone:

- all’art. 2, c. 2, che “Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell’elenco di cui all’articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.”;
- all’art. 6, le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, disponendo in particolare al comma 4, che “Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell’articolo 6, comma 1.”
- all’art. 7, c. 1, che “Ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo di cui all’articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione.”
- all’art. 8, c. 2, che “In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all’articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”;
- all’art. 9, che “Ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell’attuazione del presente decreto e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l’individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.”

- all’art. 11, comma 1, che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, negli Enti Locali è approvato dalla Giunta Comunale.

Considerato che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) è redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla performance (D. Lgs n. 150/2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica) ai rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall’ANAC ai sensi della legge n. 190/2012 e del decreto legislativo n. 33/2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del “Piano tipo”, di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

Considerato inoltre che il PIAO deve essere definito in coerenza con l’attività di programmazione complessiva dell’ente;

Vista l’esigenza dell’Ente di integrare il PIAO 2023/2025 nella sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” al fine di prevedere in detto strumento le misure di prevenzione della corruzione afferenti i rapporti del Comune con la Società partecipata Casinò di Campione S.p.A. – S.B.

Vista la sottosezione oggetto di integrazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 predisposta che allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale e ritenuta meritevole di approvazione;

Ritenuto, quindi, di integrare, ai sensi dell’art. 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l’individuazione e l’abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti, secondo lo schema definito con D.M. 24 giugno 2022 concernente la definizione del suo contenuto, la sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” a modifica del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 30.05.2023;

Accertato che il presente provvedimento deve essere pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale del Comune e pubblicato sul Portale Piao del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Visti:

- il Regolamento sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

Acquisito il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, da parte del Responsabile di Area interessato in ordine alla regolarità tecnica;

Acquisito il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, da parte del Responsabile di Area interessato, in ordine alla regolarità contabile;

Richiamata la competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. N.267 del 18/08/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di Legge,

D E L I B E R A

Per tutte le motivazioni esplicitate in premessa che qui si intendono integralmente riportate;

- 1. Di integrare**, ai sensi dell'art. 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n.113, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti, secondo lo schema definito con D.M. 24 giugno 2022 concernente la definizione del suo contenuto, la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" a modifica del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 30.05.2023, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 2. Di dare atto che** ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.M. 30 giugno 2022, n. 132 "Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione" le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti sono tenute alla predisposizione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2 del Decreto;
- 3. Di demandare** al Responsabile dell'Area Servizi Interni-Risorse Finanziarie e al Segretario Generale gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;
- 4. Di pubblicare** la presente nel sito istituzionale dell'Ente, nelle relative sezioni di "Amministrazione Trasparente";
- 5. Di demandare** a successivo provvedimento le integrazioni e le modifiche che si rendessero necessarie nell'osservanza dello schema semplificato di Piano approvato dal Decreto Ministeriale di futura emanazione.

Infine, la Giunta Comunale, al fine di provvedere in merito, con separata votazione unanime favorevole, resa nei modi di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Roberto Canesi

IL Segretario Generale
F.to Lucia Amato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, attesta, ai sensi dell'Art. 124, primo comma, del D.lgs. n. 267/2000, che copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 17-10-2023 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

Campione d'Italia, li, 17-10-2023

Il Segretario Generale
F.to Amato Lucia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione sarà esecutiva trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, salva diversa decorrenza prevista in deliberazione

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Campione d'Italia, li 17-10-2023

Il Segretario Generale
F.to Amato Lucia



COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA

Provincia di Como

P.le Maestri Campionesi – 22061 CAMPIONE D'ITALIA
e-mail: protocollo@comunecampione.ch - PEC: protocollo.pec@comunecampione.it
TEL. 031 27 24 63 – 0041 91 641 91 41

PIAO (*Piano integrato di attività e organizzazione*) 2023 sottosezione di programmazione: ***“Rischi corruttivi e trasparenza”***

Il presente piano risulta essere integrazione al PTPC 2021/2023 - Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza - approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 31.03.2021 e s.m.i.

La presente è una sottosezione del Piano integrato di attività e organizzazione di questo comune, adottato con deliberazione di giunta comunale n. 58 in data 30.05.2023.

Premessa di contesto

Parte generale

Il 16 novembre 2022, ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione. Si tratta di un documento molto complesso che prende in considerazione le recenti modifiche normative e regolamentari relative al PIAO.

- DECRETO-LEGGE 09/06/2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 06/08/2021, n. 113 (G.U. 7/8/2021, n. 188): “**Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia**”

L'art. 6 di questo decreto, per la prima volta introduce il PIAO: “Piano integrato di attività e organizzazione”, che mediante una successiva decretazione dovrà razionalizzare tutta l'attività di pianificazione che tutte le PA devono adottare. A questo dovranno seguire dei provvedimenti di recepimento.

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24/06/2022, n. 81 (GU n.151 del 30/06/2022): “**Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione**”

L'art. 3 di questo decreto ha disposto, a carico della Funzione Pubblica e dell'ANAC, una verifica degli adempimenti a carico delle PA per una loro ulteriore razionalizzazione ed un effettivo coordinamento tra il nuovo piano e quelli precedenti che vengono assorbiti e soppressi.

- DECRETO 30/06/2022, n. 132 - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA (GU n.209 del 07/09/2022): “**Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione**”.

In questa norma troviamo, tra le altre, una indicazione di particolare interesse:

Art. 6 - Modalità semplificate per le pubbliche amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti

1. Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività [... per il piano anticorruzione], per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando [...], quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

- a) autorizzazione/concessione;*
- b) contratti pubblici;*
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;*
- d) concorsi e prove selettive;*
- e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.*

2. L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sezione avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti

o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità, il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

Parte speciale

Questo è un comune con meno di 50 dipendenti che non ha evidenze di episodi corruttivi, i dipendenti e gli amministratori fanno il proprio lavoro e svolgono il proprio incarico con scrupolo, onestà e coscienza, in questi casi gli stessi estensori delle norme e dei provvedimenti citati hanno scritto:

- che il piano anticorruzione, pur entrando nel PIAO andrà aggiornato ogni tre anni;
- che andranno schedulati i processi relativi solo a determinate materie a rischio corruzione (*autorizzazione/concessione; contratti pubblici; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi; concorsi e prove selettive; processi di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico*).

Il piano triennale 2021/2023 risulta approvato con D.G.C. n. 13/2021, aggiornato con D.G.C. n. 25/2022 e confermato successivamente con D.G.C. n. 33/2023.

Lo stesso è stato implementato nel PIAO approvato con D.G.C. n. 58/2023.

I principi guida del PNA

ANAC ogni anno emana il Piano Nazionale Anticorruzione, quello di quest'anno è già stato richiamato e sono stati forniti i link per la sua consultazione.

Come negli anni precedenti, oltre ad illustrare la novità del PIAO, per ANAC sono di fondamentale importanza, in chiave anti-corruttiva i seguenti principi ed azioni.

- La trasparenza come misura di prevenzione della corruzione: la trasparenza come sezione del PIAO 2023 - sottosezione di programmazione: "Rischi corruttivi e trasparenza", le misure specifiche di trasparenza

In attuazione del D.lgs.33/2013 con tutte le successive modifiche ed integrazioni, questa amministrazione ha implementato una sezione del proprio sito istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente".

Alcuni contenuti di questa sezione sono più ampi del dettato normativo e sono integrati con altri obblighi di pubblicazione, a volte non perfettamente coordinati dalla normativa, quali l'Archivio di tutti i provvedimenti storici e l'Albo pretorio online.

L'attestazione degli OIV sulla trasparenza

Questa amministrazione attualmente ha un nucleo di valutazione monocratico in persona del Dott. Michele Tiozzo Netti, nominato con decreto prot. 3576/2023.

Nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, per ogni esercizio, sono consultabili i tre documenti che questo organismo redige per la verifica della Trasparenza:

- a) *Documento di attestazione*

b) Griglia di verifica

Contesto interno

Nelle considerazioni sul contesto interno occorre sottolineare che il Comune di Campione d'Italia, exclave italiana in territorio svizzero, si caratterizza oltre che per la particolare posizione geografica con evidenti riflessi in ambito socio-economico e politico, per la presenza della Casa da Gioco, la cui società risulta essere interamente partecipata dallo stesso.

La Società Casino di Campione S.p.A. S.B. non risulta esser in House e non eroga servizi pubblici;

La Società Casino di Campione S.p.A. S.B. ha riaperto con propria gestione la casa da gioco in data 26.01.2022 a seguito di fallimento dichiarato dal Tribunale Ordinario di Como con Sentenza n. 90/2018.

La stessa risulta essere in regime di concordato omologato dal tribunale di Como in data 21.11.2022.

La società ha regolarmente nominato e resi operativi i seguenti Organismi, a garanzia della regolare operatività e attività della stessa:

- ✓ Organismo di vigilanza, che vigila sull'applicazione e osservanza delle norme di cui alla Legge 231/2001;
- ✓ Organo di revisione, nominato ex lege, previa designazione del Ministero dell'Interno;;
- ✓ Collegio sindacale, i cui membri sono nominati, previa designazione, da parte del Comune di Campione d'Italia, dal MEF e dal Ministero dell'Interno;

La società ha altresì nominato i Responsabili dell'antiriciclaggio, DPO e RPCT.

Per sua natura si potrebbe prestare ad operazioni di riciclaggio, ma è la società stessa a dover adottare le misure idonee a prevenire i rischi specifici con gli strumenti previsti dai modelli ex D.lgs. n. 231/2001 e dalla normativa antiriciclaggio.

L'art. 10 comma 3 del d.Lgs. 231/2007 richiede infatti di mappare i processi interni in modo da individuare e presidiare le aree di attività maggiormente esposte al rischio di riciclaggio valutando le caratteristiche soggettive, i comportamenti e le attività dei soggetti interessati ai procedimenti amministrativi.

Il Sistema di gestione del rischio corruttivo

Integrazione al piano per la partecipata “Casinò di Campione S.p.A. – S.B”

Il vero cuore di questo provvedimento in generale è il sistema di gestione del rischio corruttivo, che è stato completamente ridisegnato, rispetto agli anni precedenti nell'allegato 1 al PNA 2019, denominato: **“Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”**.

Si tratta di un documento estremamente complesso, in parte rivisto anche nel PNA 2022, e richiederà una sua applicazione graduale, perché introduce in maniera sistematica, dopo un nuovo e diverso sistema di misurazione del rischio corruttivo, due nuove fattispecie nell'ottica del PIAO:

- a) *Il monitoraggio*
- b) *Il riesame*

ANAC dispone cioè che in sede di predisposizione del piano siano definite le modalità e i tempi per il suo monitoraggio, con le strategie di riesame.

Per la fattispecie in oggetto, il rischio può concretizzarsi nelle seguenti condotte:

- ✓ sottrazione di risorse della casa da gioco
- ✓ accordi collusivi con i clienti a danno della casa da gioco
- ✓ irregolare conduzione dei giochi a vantaggio proprio o di terzi
- ✓ fuga di notizie
- ✓ riconoscimento indebito di vincite e risorse ai giocatori
- ✓ effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari

Con la delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017, l'ANAC ha approvato le “Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli pubblici di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

Il documento, che sostituisce integralmente le precedenti linee guida approvate dall'ANAC con la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, tiene in debito conto sia la riformulazione dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui all'art. 1 comma 2-bis della Legge 190/2012 e della trasparenza di cui all'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 effettuata dal d.lgs. 97/2016, che le nuove definizioni di società in controllo pubblico, società quotate e società in partecipazione pubblica cui fa rinvio il d.lgs. 33/2013, introdotte dal d.lgs. 19/08/2016 n. 175, modificato con d.lgs. 16/06/2017 n. 100, recante il testo unico sulle società partecipate.

Ai fini dell'attuazione del provvedimento dell'ANAC e delle azioni di impulso e vigilanza che il Comune di Campione d'Italia deve programmare ed attuare in ottemperanza alla disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si riscontra quanto segue: le nuove Linee guida non hanno riflesso diretto sugli organismi pubblici che rientrano nella definizione di “pubblica amministrazione” data dall'art.1 comma 2 del d.lgs. 165/2001 (es. consorzi ed associazioni di comuni), in quanto diretti destinatari della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, né gli enti pubblici economici (aziende speciali), per i quali la delibera

citata si limita a ricordare gli obblighi che gli stessi sono tenuti ad osservare al pari degli enti locali da cui promanano.

Le citate Linee Guida affrontano invece due categorie ulteriori di soggetti privati, rispetto ai quali si riassumono nei prossimi paragrafi le disposizioni contenute nella citata Determinazione ANAC.

Nel quadro delle fonti ANAC, da ultimo, si inserisce anche la Delibera 859 del 25 settembre 2019 nella quale viene affrontato, in modo più puntuale, il tema della definizione e individuazione del controllo pubblico del soggetto partecipato; ma ai fini del presente contesto e della situazione sopra indicata, non risulta di immediato interesse applicativo.

Società o altri enti di diritto privato in controllo pubblico.

Tale definizione riguarda:

A) le società in controllo pubblico, cioè quelle che si trovano in una delle situazioni che configurano il controllo descritte dall'art. 2359 c.c. nella sua interezza, con esclusione delle società quotate, e le società in house;

B) gli altri enti di diritto privato (associazioni, fondazioni ecc.), anche privi di personalità giuridica, qualora presentino cumulativamente i tre seguenti requisiti idonei a radicare il controllo pubblico:

1) bilancio superiore a cinquecentomila euro;

2) attività finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni;

3) totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo designata da pubbliche amministrazioni.

Tali soggetti saranno chiamati ad adottare misure atte a prevenire fenomeni di corruzione o illegalità in coerenza con le finalità di cui alla l. n. 190/2012, da intendersi come integrative rispetto a quelle di cui al d.lgs. n. 231/2001; e sono tenute altresì ad adottare la disciplina sulla trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013, in quanto compatibile.

Società partecipate o altri enti di diritto privato con compiti di interesse pubblico.

Tale definizione riguarda:

A) le società a partecipazione pubblica non determinante una situazione di controllo, come indicato dall'art. 1, lettera n) d.lgs. 175/2016;

B) gli altri enti di diritto privato associazioni, fondazioni e enti di diritto privato - anche società - anche privi di personalità giuridica in caso di sussistenza cumulativa dei seguenti due requisiti:

1. bilancio superiore a cinquecentomila euro;

2. esercizio di funzioni amministrative, di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Tali soggetti saranno tenuti all'applicazione della disciplina sulla trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013, ma solo limitatamente ai dati e documenti inerenti ad attività di pubblico interesse, e comunque solo in quanto compatibile;

non sono, invece, tenuti né a nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza né ad adottare le misure previste dalla l. 190/2012.

L'ANAC, a parte il necessario rispetto, in alcuni specifici casi, di norme sull'incompatibilità ai sensi del d.lgs. n. 39/2013, ritiene doverosa "solo" la promozione dell'adozione del "modello 231", comunque non obbligatorio, con integrazione di misure atte a prevenire fenomeni corruttivi.

Vigilanza sugli organismi controllati e partecipati dal Comune di Campione d'Italia.

Quale presupposto irrinunciabile per la conseguente azione di vigilanza, sarà cura del RPCT comunicare il presente PTPCT alla Società Casinò di Campione S.p.A. – S.B., ente di diritto privato in controllo pubblico, detenuta al 100% dal Comune, vuoi per la presa d’atto di quanto disposto nella presente Sezione, vuoi per una divulgazione puntuale della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

Si precisa che la Società citata non risulta essere soggetto portatore di interessi pubblici come ben si percepisce dalla natura della stessa Società.

Per dare comunque attuazione alla propria funzione di vigilanza, il RPCT del Comune di Campione d’Italia, provvederà a sollecitare la Società Casinò di Campione S.p.A. – S.B. allo scopo di consentire una condivisione dei contenuti delle norme e richiamare gli stessi al rispetto degli obblighi, riepilogando gli obblighi previsti dalla normativa in capo alla stessa società dando conto dell’eventuale esito negativo (anche solo parziale) dei controlli effettuati sul sito istituzionale volti di verificare l’avvenuta pubblicazione delle informazioni obbligatorie in materia di anticorruzione e trasparenza.

Allo stesso tempo gli organi politici dell’Ente provvederanno ad adottare atti di indirizzo in merito all’adozione da parte della partecipata di misure integrative di contrasto alla corruzione ai sensi del D. Lgs 231/2001.

MISURE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA PER LA SOCIETA’ PARTECIAPA

Sono state individuate le seguenti misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza:

Misure	Interventi	2023	2024	2025
Ridurre le opportunità che manifestino casi di corruzione	Adozione di norme regolamentari per il controllo della Società partecipata		x	
Aumentare la capacità di individuare casi di corruzione	Presentazione Budget annuale al Socio		x	x
	Presentazione al Socio di relazioni semestrali sull’andamento della Società	x	x	x
Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Richiamare la Società al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa in capo alla stessa	x	x	x
	Presentazione del PTPCT a alla Società	x	x	x
	Adottare atti di indirizzo in merito all’adozione da parte della partecipata di misure integrative di contrasto alla corruzione anche ai sensi del D. Lgs 231/2001		x	x

Ricognizione delle attività

Le società partecipata deve adempiere agli obblighi in materia di prevenzione e contrasto della corruzione secondo i principi della normativa vigente in materia.

Gli Organi amministrativi societari nominano il Responsabile per la prevenzione ed il contrasto della corruzione (*di seguito indicato come “Responsabile anticorruzione”*), dandone

comunicazione al Responsabile anticorruzione del Comune. Si precisa che la Società Casinò di Campione S.p.A. – S.B ha nominato il proprio dipendente Sig. De Ceglie Antonio quale responsabile anticorruzione.

Il Responsabile anticorruzione risponde direttamente all'Organo amministrativo societario.

Il Responsabile anticorruzione svolge l'analisi propedeutica alla redazione del "Piano Anticorruzione", ne segue l'attuazione e individua, qualora la struttura e l'attività aziendale lo richiedano, i referenti presso i singoli uffici che lo affiancheranno nella redazione e nell'implementazione del Piano stesso. A tal fine, il Responsabile anticorruzione si attiva affinché venga effettuata la ricognizione delle attività svolte dalle strutture aziendali, che faccia emergere le aree di competenza maggiormente a rischio; sulla base di detta analisi e dei dati storici in suo possesso, l'Organo amministrativo approva il suddetto "Piano Anticorruzione", contenente le azioni da adottare per prevenire e contrastare l'insorgenza di potenziali fenomeni corruttivi. Il Piano è pubblicato sul sito internet della società partecipata e trasmesso al Responsabile anticorruzione del Comune.

Il Responsabile anticorruzione vigila sulla sua attuazione e assume ogni azione utile per favorire l'implementazione di buone prassi e, in ogni caso, delle procedure adottate dal Comune di Campione d'Italia. Il Responsabile anticorruzione formula le proposte di aggiornamenti del Piano Anticorruzione, nonché i rapporti sui risultati ottenuti e sulle eventuali criticità emerse nell'adozione delle misure ivi contenute.

Come previsto dalla normativa vigente, per ragioni di coerenza, economicità e razionale organizzazione, il Piano Anticorruzione è integrato nel modello organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001.

Gli obblighi di trasparenza e pubblicità delle società partecipate

La società partecipata deve adempiere alle prescrizioni normative in materia di trasparenza e pubblicità delle informazioni, con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa in materia nel tempo vigente, garantendo il diritto di accesso ex Lege n. 241/1990 e pubblicando sul proprio sito web ufficiale ogni dato e informazione che riguardi le attività di pubblico interesse svolte, garantendone la piena accessibilità e fruibilità.

Gli Organi amministrativi sono tenuti a trasmettere al Comune i dati e le informazioni funzionali all'adempimento degli obblighi di pubblicazione posti a carico del Comune medesimo dalla legislazione in materia nel tempo vigente.